

DECRETO LEGISLATIVO 29/12/2003 n. 387**PREMESSA**

L'articolo 7 del DLgs 29/12/03 n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili introduce delle disposizioni specifiche per l'energia prodotta da fonte solare, come si può dedurre dal testo che è riportato qui di seguito:

“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare.

2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria vigente:

- a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione;*
- b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti;*
- c) stabiliscono le condizioni per la cumulabilità dell'incentivazione con altri incentivi;*
- d) stabiliscono le modalità per la determinazione dell'entità dell'incentivazione. Per l'elettricità prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata tali da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;*
- e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da installare;*
- f) fissano, altresì, il limite massimo della potenza elettrica cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;*
- g) possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della rete all'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79”*

L'articolo, alla cui elaborazione ha contribuito in modo determinante il parere molto positivo espresso dalla Commissione X della Camera dei Deputati a seguito dell'audizione del GIF, affronta il problema finora irrisolto dell'incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare mediante tecnologia fotovoltaica o termodinamica. Nella relazione di



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



accompagnamento dello schema del decreto legislativo, questa fonte era considerata particolarmente interessante e strategica in prospettiva in ragione dell'elevato potenziale sfruttabile e, considerati i relativi costi superiori rispetto alla produzione di energia elettrica da fonte tradizionale e l'inadeguatezza del meccanismo di incentivazione principale (quota minima e certificati verdi), si riconosceva la necessità di un sistema di incentivazione specifico.

A questo proposito il legislatore prevede l'emanazione da parte del Ministero delle attività produttive di uno o più decreti attuativi con i quali sono definiti i criteri di questo sistema di incentivazione ed in particolare, per l'energia fotovoltaica, una specifica tariffa incentivante che garantisca un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

La tariffa incentivante prevista per l'energia fotovoltaica, normalmente definita "in conto energia" o "feed-in tariff", riconosce il valore pregiato dell'energia elettrica da fonte solare, è già ampiamente applicata da anni in altre nazioni europee, ha favorito uno sviluppo sostanziale dell'energia fotovoltaica (si pensi alla Germania, che pur non potendo usufruire dell'alto livello di insolazione dell'Italia, a fine 2003 aveva installato oltre 350 270 MW di potenza fotovoltaica contro i modesti 20 MW dell'Italia) e dovrebbe quindi favorire uno sviluppo adeguato in Italia, che può in compenso godere di un livello di insolazione mediamente superiore del 58% rispetto a quello della Germania.

Finora il sistema di incentivazione dell'energia fotovoltaica era basato esclusivamente su contributi in conto capitale che finanziavano una quota oscillante fra il 50 e il 75% del costo dell'investimento, e che erano erogati, dalle Regioni, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dalla Comunità Europea sotto varie forme (Bandi Regionali Tetti Fotovoltaici, Accordo di Programma Quadro, Piano Operativo Nazionale, Progetti specifici). Questo tipo di incentivazione, anche se ha permesso di diffondere la conoscenza della tecnologia fotovoltaica principalmente verso i soggetti pubblici ma molto limitatamente verso i soggetti privati, ha evidenziato una serie di lacune e difficoltà che ne hanno limitato l'applicazione a 3/4 MW/anno. Fra i principali svantaggi si possono elencare:

- costi di gestione elevati ed alto carico di lavoro per le amministrazioni pubbliche per la selezione dei progetti,
- andamento discontinuo e a singhiozzo del mercato (stop & go),



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



- disinteresse nelle prestazioni degli impianti a lungo termine,
- incertezza circa la disponibilità di fondi negli anni a venire,
- attenzione posta sull'aspetto formale della potenza nominale del sistema, e non sulla reale capacità di produrre energia durante 30 anni,
- impossibilità da parte dell'industria di poter pianificare gli investimenti a lungo termine.

Tutti questi svantaggi uniti alla farraginosità delle procedure burocratiche, alla difformità tra bandi di diverse regioni che hanno voluto interpretare e personalizzare anche le specifiche tecniche dell'ENEA, alle lentezze degli enti regionali nella gestione delle domande di contributo, alle lunghe attese per la connessione alla rete dei sistemi, e alla ridotta disponibilità finanziaria rispetto alle aspettative dei potenziali utenti (solo una percentuale inferiore al 20% ha potuto usufruire dei contributi) hanno creato un senso di frustrazione negli utenti privati ed in qualche caso il rigetto di questo sistema di finanziamento.

In conseguenza, difficilmente la tecnologia fotovoltaica avrebbe potuto svilupparsi ed incontrare le aspettative nazionali solo attraverso l'utilizzo di questo sistema di incentivazione.

ANALISI TECNICA DELLA NUOVA NORMATIVA

L'applicazione del sistema di incentivazione "in conto energia", che ricordiamo a differenza dei contributi in conto capitale non incide minimamente sul bilancio dello stato, dovrà permettere una valorizzazione dell'energia prodotta dagli impianti Fotovoltaici equilibrata (né remunerativa, né in perdita) e tale da garantire un rientro dell'investimento in tempi ragionevoli e generare i vantaggi di seguito sintetizzati:

- superamento del carico di "burocrazia" che i bandi comportano;
- linearità nello sviluppo del mercato;
- bancabilità / certezza del finanziamento e della messa in atto del progetto;
- omogeneità delle regole a livello nazionale;
- superamento / abolizione del vincolo rappresentato dall'approvazione tecnica del progetto;
- trasferimento dell'onere dei finanziamenti dal bilancio dello Stato alla bolletta elettrica.



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Questo strumento di incentivazione dovrà cambiare in modo radicale lo scenario della promozione dell'energia prodotta da fonte fotovoltaica, passando da una giustificazione dell'investimento in termini di rispetto dell'ambiente ad una in cui l'economicità dell'operazione diventa la motivazione dominante in un contesto di sviluppo sostenibile.

COMPLETEZZA DELLA NORMA

Il DLgs ha stabilito con l'articolo 7 un principio fondamentale **“Si deve incentivare la produzione di energia da fonte fotovoltaica in modo da garantire un'equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio”**, ma non ha fissato i criteri che dovranno regolare questo sistema di incentivazione. Questo compito è stato demandato al Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, che dovrà emanare un apposito decreto attuativo. Le seguenti aree dovranno essere trattate in questo decreto:

- requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione,
- requisiti tecnici minimi dei componenti e degli impianti,
- condizioni di cumulabilità con altri incentivi,
- importo e durata della tariffa,
- differenziazione delle tariffe per tipologia di applicazione,
- sistema di riduzione annuale della tariffa,
- obiettivo di potenza nominale da installare,
- limite massimo della potenza elettrica cumulativa da installare,
- previsione di utilizzo dei certificati verdi.

La scelta dei criteri che regoleranno il sistema di incentivazione “in conto energia” risulterà fondamentale per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica in Italia. Si pensi soltanto alla combinazione dell'importo e della durata della tariffa incentivante: un valore di 0,90 €/kWh



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE




per 10 anni permetterebbe un ritorno dell'investimento prima delle tasse e dei costi finanziari di circa 5 anni mentre un valore di 0,60 €/kWh per 20 anni aumenterebbe il ritorno dell'investimento a circa 7/8 anni. Una maggiore agevolazione per le integrazioni negli edifici (i cosiddetti sistemi BIPV – Building Integration PV) permetterebbe un ulteriore sviluppo di questo tipo di applicazione, che è considerata la soluzione ottimale della tecnologia fotovoltaica. Un obiettivo limitato della potenza cumulativa da installare creerebbe un ostacolo nello sviluppo del fotovoltaico. Tenendo conto che in Giappone la nuova capacità installata nel solo anno 2003 supera 200 MW (germania oltre 100 MW), e che la SHARP da sola produce oltre 150 MW l'anno di moduli FV, un limite totale cumulativo di 150 MW per l'Italia non creerebbe una prospettiva di mercato sufficiente per stimolare un rilancio adeguato dell'industria FV nazionale, indispensabile per poter competere con la concorrenza internazionale. Procedure burocratiche complesse e specifiche troppo limitanti costituirebbero un impedimento in uno scenario che dovrebbe tendere alla crescita di questa tecnologia.

Altro parametro importante sarà il tempo di realizzazione del Decreto attuativo. Il DLgs ha concesso sei mesi al Ministero delle Attività Produttive per l'emanazione del Decreto, ma il GIFI ritiene che l'enorme lavoro finora svolto dalle Autorità interessate e le conclusioni che deriveranno dal Workshop internazionale sui programmi di incentivazione per la tecnologia FV che si svolgerà a Roma in data 8 marzo 2004 dovrebbero favorire l'elaborazione del decreto.

PREVEDIBILI RICADUTE SUL SETTORE

L'applicazione di un adeguato sistema di incentivazione "in conto energia" dovrebbe permettere uno sviluppo accelerato di questa tecnologia in pochi anni, così come avvenuto in Germania





FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



Questo sviluppo del mercato fotovoltaico dovrebbe generare un effetto sinergico sugli operatori coinvolti, e favorire la crescita del numero di progettisti, di installatori, di produttori/assemblatori di moduli, che può essere stimata in 1000 unità nei primi anni. L'applicazione del FV nella integrazione degli edifici dovrebbe inoltre aprire una nuova via di sviluppo finora poco utilizzata in Italia

In definitiva l'adozione di questo sistema di incentivazione agirà da catalizzatore per cogliere le opportunità che, se affrontate con decisione e coerenza, permetterebbero all'Italia di profilarsi nei confronti dei Paesi emergenti ed in via di sviluppo con un proposta tecnologica innovativa, in grado di contrastare, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali, i flussi migratori e di ridurre l'emigrazione verso l'Italia e l'Europa. Nel contempo l'economia Italiana vivrebbe un rilancio nell'esportazione di un'ampia famiglia di prodotti tecnologici legati alla tecnologia solare Fotovoltaica, provocando consistenti ricadute sull'occupazione, soprattutto nelle regioni "solari" del Mezzogiorno, in posizione geopolitica ideale per servire l'area del Mediterraneo.